



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 11/01/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

LA REGINA LILIANA, Presidente

CARLIZZI GAETANO, Relatore

TETI GIUSEPPE, Giudice

in data 11/01/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8629/2021 depositato il 09/09/2021

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

contro

Giustizia Amministrativa Tar Campania - Napoli - Piazza Municipio 80132 Napoli NA

elettivamente domiciliato presso tarna-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INVITO AL PAGAMENTO n. 2105 2021 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato e notificato alla controparte, [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto ricorso contro il Tar Campania, chiedendo l'annullamento dell'invito di pagamento in epigrafe, relativo a Contributo unificato 2021.

All'udienza, la Commissione, letti il ricorso, gli atti e i documenti depositati, all'esito della discussione pubblica, ha deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

I ricorrenti hanno riferito quanto segue. L'atto trae origine dal mancato pagamento del Contributo Unificato in un giudizio promosso nel 2021 davanti al Tar Campania per l'ottemperanza a decreto di equa riparazione emesso dalla Corte di appello di Napoli nel 2020 per irragionevole durata del processo. I ricorrenti rilevano che tale contributo non è stato pagato perché la legge esenta dal pagamento chi provuove giudizi nella

suddetta materia, sia di condanna sia di ottemperanza. Ciò è stato riconosciuto anche dal dirigente amministrativo del TAR Campania, il quale, tuttavia, ha ritenuto che tale diritto non spettasse alla odierna ricorrente [REDACTED] in quella sede difensore dei due ricorrenti in ottemperanza, in quanto soggetto non beneficiario dell'equo indennizzo. A seguito dell'istanza di quest'ultima, il suddetto dirigente ha ribadito la propria determinazione, precisando che il ricorso dinanzi al Tar era stato promosso per l'ottemperanza all'intero decreto, considerato dunque anche nella parte in cui condannava lo Stato al pagamento delle spese processuali attribuite al difensore in quel grado di giudizio, l'avv. [REDACTED] coincidente col difensore dei due ricorrenti in ottemperanza, sicché lo stesso difensore non avrebbe potuto ritenersi esentato dal suddetto contributo unificato. Ciò posto, i ricorrenti fanno valere i seguenti motivi di doglianza:

1) carenza dei presupposti legali. L'invito avrebbe dovuto essere rivolto alle parti costituite nel giudizio di ottemperanza, non al loro difensore, che anche nel giudizio di ottemperanza ha agito in tale veste.

2) nullità dell'avviso in riferimento alle parti, in quanto esentate dal contributo unificato, secondo quanto riconosciuto dallo stesso ufficio. In effetti, costoro hanno agito per l'ottemperanza del decreto che riconosce l'equo indennizzo, nella sola parte contenente tale riconoscimento, non anche in quella contenente la condanna alle spese con attribuzione al difensore antistatario. In quella sede, il difensore si è limitato a chiedere la nuova condanna alle spese con attribuzione.

3) per di più, secondo parte della giurisprudenza di merito, l'ottemperanza dell'avvocato viene equiparata a quella della parte.

L'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, si è limitato a riportarsi alle ragioni addotte nella fase pregiudiziale.

Questo Collegio ritiene di dover condividere le posizioni del ricorrente [REDACTED] ritenendo che il presente giudizio riguardi solo la sua posizione, con conseguente difetto di soggettività passiva degli altri due ricorrenti, in quanto del tutto estranei all'atto impugnato. Tanto chiarito, le ragioni per cui le doglianze del ricorrente PERIFANO meritano di essere condivise possono essere riassunte come segue:

1) la previsione di legge in materia, l'art. 10 T.U.S.G. ha una formulazione sufficientemente e, bisogna ritenere, volutamente ampia da non consentire le differenziazioni operate dall'Ufficio: *"Non è soggetto al contributo unificato [...] il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89"*.

2) volendo semplificare al massimo la vicenda in esame, essa può riassumersi così. L'avv. [REDACTED] ha difeso gli altri due ricorrenti in un giudizio per irragionevole durata del processo. La Corte di appello ha dato ragione ai suoi assistiti, accordando loro un equo indennizzo e condannando la controparte alle spese, attribuite all'avv. [REDACTED]. La controparte non ha adempiuto all'obbligo pecuniario derivante dalla condanna della Corte di appello. I due assistiti dell'avv. [REDACTED] nuovamente difesi da quest'ultimo, hanno deciso allora di ricorrere in ottemperanza al TAR. Ora, ricostruita in questi termini la vicenda, è evidente che nulla si può pretendere dall'avv. [REDACTED] che si è trovato occasionalmente a promuovere un giudizio di ottemperanza di un provvedimento che lo interessa, sì, sostanzialmente, ma che lascia intatto il suo ruolo di soggetto estraneo alla controversia. Prova ne sono diverse considerazioni controfattuali: se il giudizio di ottemperanza si concludesse negativamente, nessun Tar condannerebbe alle spese anche l'avv. [REDACTED] nulla esclude che il TAR adito, considerando determinante il fatto che il ricorso in ottemperanza è stato promosso solo dai due soggetti vittoriosi in sede di cognizione, ritenga di promuovere l'esecuzione del

decreto della Corte di appello limitatamente a loro; se lo Stato avesse pagato spontaneamente questi due soggetti, ma non il loro difensore, ben avrebbe potuto questi agire da solo in ottemperanza per la parte residua di debito corrispondente alle spese distratte in suo favore; se (come giustamente rilevato dall'avv. [REDACTED]) i due soggetti suddetti avessero deciso di farsi difendere da un altro avvocato in sede di ottemperanza, è scontato ritenere che nessuna richiesta di pagamento del contributo unificato sarebbe stata fatta a tale nuovo difensore. Tutto ciò sta in definitiva a dimostrare l'autonomia dei due rapporti di cui si discute, l'uno coinvolgente i due [REDACTED] che è certamente esente dal contributo unificato, l'altro relativo alla [REDACTED] che sarebbe soggetto a contributo unificato solo se fosse promosso da quest'ultima in proprio, ossia non come mero difensore dei [REDACTED] bensì come soggetto interessato al recupero delle spese attribuitegli.

Per tutte queste ragioni, la pretesa del Tar Campania deve ritenersi ingiustificata, dunque illegittima, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento dell'atto impugnato.

La particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate impone di compensare tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese.